



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 28, che disciplina i contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e in particolare l'articolo 22;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2025 (di sostituzione del decreto ministeriale 16 febbraio 2016), che disciplina un meccanismo di incentivazione finalizzato a promuovere interventi di efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica e di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali (c.d. Conto termico);

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” ed in particolare l’articolo 48-ter che disciplina gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” ed in particolare il comma 9-bis dell’articolo 47;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, recante «Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025;

VISTO il decreto direttoriale 10 aprile 2026, n. 72, recante la rimodulazione dei limiti di spesa annua cumulata del Conto termico;

VISTA la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione);

VISTA la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione);

VISTO il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, trasmesso alla Commissione europea nel luglio 2024 in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 che modifica il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e in particolare l’articolo 38-bis relativo agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici e l’articolo 41 relativo agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento;

VISTA la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 262 del 19 luglio 2016;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2024 prevede il conseguimento, nel periodo 2021-2030, di risparmi energetici cumulativi pari a 73,4 Mtep mediante politiche attive, in attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri 20 giugno 2025, recante “Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2025;

CONSIDERATA la necessità, in coerenza con il predetto Piano, di rafforzare i requisiti di accesso agli incentivi e i criteri premianti applicabili ai generatori di calore alimentati a biomassa, al fine di favorire la riduzione delle emissioni di particolato primario;

CONSIDERATO che il monitoraggio dell’attuazione del decreto 7 agosto 2025 ha evidenziato l’esigenza di precisare le modalità di determinazione dell’impegno di spesa annua cumulata e di assicurare un’equilibrata distribuzione delle risorse tra le categorie di soggetti ammessi;

CONSIDERATO che l'andamento delle richieste di prenotazione presentate dalle amministrazioni pubbliche rende necessario coordinare il relativo contingente con il limite complessivo di spesa e con le riserve riconosciute alle categorie di soggetti ammessi;

CONSIDERATA l'esigenza di agevolare la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati, tenuto conto della ridotta capacità finanziaria e amministrativa che può caratterizzare tali enti;

RITENUTO necessario modificare il decreto 7 agosto 2025 al fine di precisare le modalità di determinazione e gestione dell'impegno di spesa annua cumulata, assicurare un'equilibrata distribuzione delle risorse tra le categorie di soggetti ammessi e coordinare la disciplina applicabile ai soggetti che esercitano attività economica con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

RITENUTO, pertanto, opportuno facilitare l'accesso agli incentivi pubblici per la realizzazione degli interventi ammessi al conto termico da parte di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti riconoscendo un incentivo pari al 100% delle spese ammissibili per il primo intervento agevolato e pari all'80% per ciascuno degli interventi successivi;

RITENUTO necessario correggere taluni errori materiali, coordinare i richiami interni e aggiornare i requisiti tecnici contenuti negli allegati al decreto 7 agosto 2025;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del, Rep. atti n. /CU del;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto modifica e integra il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, al fine di assicurare il coordinamento della disciplina del meccanismo incentivante con il quadro normativo sopravvenuto, di precisare le modalità di determinazione e gestione dell'impegno di spesa annua cumulata e di aggiornare le disposizioni applicabili ai soggetti ammessi e i requisiti tecnici degli interventi.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 2 "Definizioni" del D.M. 7 agosto 2025

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera b) dopo le parole "gruppo D ad esclusione di" sono aggiunte le seguenti "D7 e";
 - b) la lettera q) è sostituita dalla seguente: "*q) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi annui che il GSE stima di riconoscere, in attuazione del presente decreto, ai soggetti richiedenti. Tale stima considera, secondo un criterio di cassa, gli importi erogati nell'anno in corso e nell'anno precedente e gli importi da erogare nell'anno in corso e in quello successivo. Ai fini di tale stima, si effettua una valutazione media triennale, da considerarsi nella media del triennio di cui l'anno in corso è l'anno centrale;*";
 - c) alla lettera aa), le parole "Ad eccezione dell'intervento di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 8," sono soppresse.

Articolo 3

Modifiche all'articolo 3 "Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi" del D.M. 7 agosto 2025

1. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 è sostituito dal seguente: *"1. Il limite di impegno di spesa annua cumulata per gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del presente decreto, a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, è pari a 900 milioni di euro. Dalla data di raggiungimento del limite di cui al periodo precedente sono presentate esclusivamente richieste di accesso diretto agli incentivi, fino al termine del sessantesimo giorno successivo alla medesima data.*
2. *Entro il limite complessivo di cui al comma 1, è garantita una riserva minima di 300 milioni di euro annui a favore di ciascuna tipologia di soggetto ammesso di cui agli articoli 4 e 7, inclusi i casi in cui gli stessi si avvalgano di ESCO o di altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 13.*
3. *A decorrere dalla data in cui è raggiunto un impegno di spesa annua cumulata per gli incentivi pari a 600 milioni di euro da parte di una delle tipologie di soggetto ammesse di cui agli articoli 4 e 7, per tale tipologia di soggetto sono presentate esclusivamente richieste di accesso diretto agli incentivi, fino al termine del sessantesimo giorno successivo alla medesima data.*
4. *Alla procedura d'accesso tramite prenotazione di cui all'articolo 14, comma 2 lettera b) è riservato un impegno di spesa annua cumulata non superiore al 50% di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche.*
5. *Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento della spesa annua cumulata pari a 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti agli interventi di cui all'articolo 15, comma 6, non sono presentate nuove richieste di accesso agli incentivi per tali interventi.*
6. *Del raggiungimento dei limiti di cui ai commi 1, 3 e 5, viene data comunicazione mediante pubblicazione su sito istituzionale del GSE.*
7. *Fermo restando il limite di cui al comma 1, con provvedimento della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può essere rimodulato il valore di riserva di cui al comma 2, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 22 resi disponibili dal GSE.*
8. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una quota dell'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui al comma 1 è destinata alle procedure d'asta di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La quota assegnata a seguito dello svolgimento della procedura d'asta di cui al periodo precedente, è proporzionalmente posta a valere sulle risorse destinate alle tipologie di soggetti di cui agli articoli 4 e 7."*

Articolo 4

Modifiche all'articolo 11 "Erogazione e durata dell'incentivo" del D.M. 7 agosto 2025

1. All'articolo 11, il comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 è sostituito dal seguente: *"2. Le disposizioni contenute al comma 1 sono derogate secondo quanto stabilito di seguito:*
- a) *per gli interventi su edifici pubblici previsti all'articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenenti a qualunque categoria catastale, l'incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili;*
- b) *per un unico intervento su edifici di proprietà di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, l'incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili;*
- c) *per gli interventi su edifici di proprietà di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, successivi all'intervento di cui alla lettera b), l'incentivo spettante è determinato nella misura dell'80% delle spese ammissibili, fatti salvi i*

limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l'applicazione dei livelli massimi dell'incentivo spettante.

Restano fermi, in ogni caso, i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto nonché l'applicazione dei livelli massimi dell'incentivo spettante”

2. All'articolo 11, comma 6, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, le parole “*articolo 14*” sono sostituite con “*articolo 13*” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, *nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo non sia superiore a euro 50.000.*”.

Articolo 5

Modifiche all'articolo 13 “Modalità di accesso tramite ESCO ed altri soggetti abilitati” del D.M. 7 agosto 2025

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, dopo le parole “*di un soggetto privato*” sono aggiunte le seguenti parole: “, *ivi comprese le ESCO,*”.

Articolo 6

Modifiche all'articolo 14 “Procedura di accesso agli incentivi” del D.M. 7 agosto 2025

1. All'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al punto contrassegnato *i.* le parole da “*Nel caso*” fino a “*atto amministrativo*” sono soppresse;
 - b) all'ultimo periodo, le parole da “*Alla procedura d'accesso*” fino a “*a tale scopo*” sono soppresse.

Articolo 7

Modifiche all'articolo 15 “Diagnosi e certificazione energetica” del D.M. 7 agosto 2025

1. All'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
 - i. dopo le parole “*lettera a)*” sono aggiunte le parole “, *b), c)*”;
 - ii. le parole da “*all'articolo 5*” fino a “*b) e c) e*” sono soppresse;
 - b) al comma 8 le parole “*comma 4*” sono sostituite con “*comma 5*”.

Articolo 8

Modifiche all'articolo 17 “Cumulabilità” del D.M. 7 agosto 2025

1. All'articolo 17, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, le parole “*di cui al*” sono soppresse.

Articolo 9

Modifiche all'articolo 19 “Adempimenti a carico del GSE” del D.M. 7 agosto 2025

1. All'articolo 19, il comma 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 è sostituito dal seguente: “*6. Al fine di monitorare il raggiungimento dei limiti di spesa annua di cui all'articolo 3 e all'articolo 28 e del limite stabilito per il contingente di spesa cumulata annua riservato alla procedura d'accesso di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), il*

GSE aggiorna sul proprio sito istituzionale il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.”.

Articolo 10

Modifiche all'articolo 21 “Verifiche, controlli e sanzioni” del D.M. 7 agosto 2025

1. All'articolo 21, comma 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 all'ultimo periodo sono aggiunte le parole: *“Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate, provvedendo, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a segnalare le istruttorie all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate nell'ambito del procedimento di verifica, recuperando le somme indebitamente erogate. Nei casi in cui il Soggetto Responsabile abbia conferito mandato all'incasso, il GSE potrà procedere alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e riscosse dal mandatario, o comunque oggetto di recupero ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di quest'ultimo, quale obbligato in solido nei limiti degli importi riscossi in esecuzione del mandato.”.*

Articolo 11

Modifiche al Titolo V del D.M. 7 agosto 2025

1. La denominazione del Titolo V del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, è sostituita dalla seguente *“Disposizioni per le imprese”.*

Articolo 12

Modifiche all'articolo 24 “Ambito di applicazione ed esclusioni” del D.M. 7 agosto 2025

1. All'articolo 24, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 le parole *“il presente titolo non si applica”* sono sostituite da *“le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano”.*

Articolo 13

Modifiche all'Allegato I “Criteri di ammissibilità degli interventi” del D.M. 7 agosto 2025

1. All'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al paragrafo 1, nella tabella 1 dopo le parole *“gruppo D ad esclusione di”* sono aggiunte le seguenti *“D/7 e”;*
 - b) al paragrafo 2, le parole *“con installazione esterna o all'interno di uno dei componenti del vetrocamera, con fattore solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501”* sono sostituite da *“installati esternamente, con fattore solare g_{tot} , ricadente nei range indicati nel Prospetto 1 del paragrafo 6 della UNI/TR 12003. Si considerano altresì incentivabili i sistemi di filtrazione solare aventi un fattore solare g_{tot} inferiore al valore minimo del range previsto. Il calcolo del fattore solare g è effettuato attraverso l'impiego della norma UNI EN 410:2011 ed è considerato come valore complessivo tra sistema vetrato e sistema filtrante”;*

- c) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) le caratteristiche fotometriche degli apparecchi di illuminazione e le lampade devono essere verificati da laboratori accreditati (o certificati da enti accreditati in quanto operanti in regime ISO/IEC 17025) anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza). La conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE devono essere fornite nel rispetto delle normative vigenti;”;
- d) al paragrafo 2, lettera b), la parola “lampade” è sostituita dalle seguenti “sorgenti luminose degli apparecchi di illuminazione (lampade e/o eventuali moduli LED)”;
- e) al paragrafo 2, lettera b), ii. la parola “efficienza” è sostituita da “efficacia”;
- f) al paragrafo 2, lettera c), le parole “delle lampade” sono sostituite dalle seguenti “degli apparecchi di illuminazione comprensivi delle loro sorgenti luminose”;
- g) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) gli apparecchi di illuminazione così come le relative sorgenti luminose devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti dell’Unione europea emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e dal regolamento (UE) 2024/1781 e successive modifiche ed eventuali atti delegati; le sorgenti luminose devono essere classificate ed eventualmente etichettate in base ai regolamenti UE 2017/1369. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti, ovvero essere idonei per operare in coordinamento con i BACS di cui all’articolo 5 comma 1 lettera f). E per gli apparecchi di illuminazione di cui alla lettera e) del presente punto 2, essere idonei per funzionare con sistemi di regolazione del flusso luminoso prescritti dalla normativa regionale applicabile”;
- h) al paragrafo 3.2 alle lettere c), d) ed e), le parole “rendimento termico utile maggiore dell’85% ed” sono soppresse.

Articolo 14

Modifiche all’Allegato II “Metodologia di calcolo degli incentivi” del D.M. 7 agosto 2025

1. All’allegato II del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al paragrafo 1.2, nella tabella 7, dopo le parole “Installazione di sistemi di filtrazione” la parola “solari” è sostituita da “solare, con installazione esterna.”;
- b) al paragrafo 1.2, nella tabella 7, le parole “Articolo 6, comma 1, lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “Articolo 5, comma 1, lettera e)”;
- c) al paragrafo 1.2, nelle note della tabella 7, al secondo asteriscato le parole “articolo articolo 8, comma 1, lettere a), b), c)” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d)”;
- d) al paragrafo 2.3, la tabella 12, è sostituita dalla seguente:

Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle	C _e
fino al 20% escluso	1
dal 20% compreso al 50% escluso	1,2
uguale o superiore al 50%	1,5

- e) al paragrafo 2.3, la tabella 13, è sostituita dalla seguente:

Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori dalla tabella 14	C _e
fino al 20% escluso	1
dal 20% compreso al 50% escluso	1,2

uguale o superiore al 50%	1,5
---------------------------	-----

f) al paragrafo 2.3, tra la tabella 13 e la tabella 14 sono inserite le parole “*Per l’applicazione delle tabelle 12 e 13 l’eventuale valore decimale ottenuto dal calcolo percentuale viene arrotondato per eccesso all’intero più vicino (es. un valore limite calcolato pari a 12,5 determina un limite pari a 13).*”.

Articolo 15

Disposizioni transitorie per le amministrazioni pubbliche e per le imprese

1. Decorsi 45 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto non saranno ammissibili le richieste di accesso agli incentivi presentate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 che svolgono attività economica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. t) del medesimo decreto per gli interventi per i quali non siano rispettate le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni di cui al Titolo V del medesimo decreto.
2. Per gli interventi i cui lavori siano stati avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, entro il termine di cui al comma 1, dovrà essere presentata la richiesta preliminare di accesso agli incentivi di cui all’articolo 25, comma 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, a pena di inammissibilità della relativa richiesta di accesso agli incentivi.
3. Per gli interventi i cui soggetti ammessi siano imprese, avviati anteriormente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e non conclusi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la richiesta preliminare di accesso agli incentivi di cui all’articolo 25, comma 3, può essere presentata successivamente all’avvio dei lavori, entro il termine e secondo le modalità stabiliti dal GSE con l’aggiornamento delle regole applicative.
4. La disposizione di cui alla lettera c) dell’articolo 11 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, si applica ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti che hanno presentato richiesta di accesso agli incentivi, anche tramite prenotazione, ai sensi del medesimo decreto e fino all’entrata in vigore del presente decreto, nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Articolo 16

Entrata in vigore del decreto

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO